# Regolamento Interno del Centro di Cristallografia Strutturale – CRIST

## Art. 1 Finalità ed obiettivi

- 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Centro di Cristallografia Strutturale CRIST, costituito con Decreto Rettorale n. 1684 del 1988.
- 2. Il Centro ha lo scopo di gestire ed utilizzare apparecchiature complesse per analisi chimiche e strutturali, rendendone disponibile l'utilizzazione alle Unità Partecipanti e ad altre istituzioni universitarie, enti pubblici e privati con il fine di fornire supporto e promuovere:
  - a) soluzioni di problematiche di ricerca di base ed applicata;
  - b) alle attività didattiche e formative;
  - c) al trasferimento tecnologico.

### Art. 2 Attività del centro

Per perseguire gli scopi il Centro si occupa di:

- a) gestire e manutenere la strumentazione;
- b) mettere a punto metodiche e condizioni sperimentali secondo le esigenze analitiche;
- c) acquisire dati sperimentale e fornire supporto analitico;
- d) organizzare e promuovere iniziative orientate alla formazione, alla didattica.

#### Art. 3 Natura

Il Centro, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, si configura quale centro di servizi ed in particolare quale centro di servizio su iniziativa della pluralità di strutture, come previsto dall'art.1 comma 3 del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione dei centri di servizio.

# Art. 4 Partecipazioni

- 1. Al centro aderiscono i Dipartimenti dell'Università di Firenze di Chimica "Ugo Schiff", Biologia, Ingegneria Industriale, Scienze della Terra, Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali. Aderiscono, inoltre, l'Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici -ICCOM- del CNR, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali INSTM, il Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine CIRMMP, il Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase CSGI.
- 2. I rapporti con i soggetti esterni all'Università di Firenze sono disciplinati da apposite convenzioni.

### Art. 5 Destinatari dei servizi

Possono usufruire dei servizi offerti dal Centro:

- a) le strutture dell'Università degli studi di Firenze e degli enti aderenti al centro sulla base delle tariffe fissate dal Consiglio;
- b) le strutture di altre Università e enti pubblici di ricerca sulla base di specifiche tariffe fissate dal Consiglio;
- c) altri utenti di enti e soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche tariffe fissate dal Consiglio.

# Art. 6 Sedi, locali e attrezzature

- 1. Il Centro ha sede amministrativa presso la struttura di afferenza amministrativa;
- 2. Il Centro ha sede operativa presso i seguenti laboratori e locali: Laboratori 101-104, Edificio 301.00,Via della Lastruccia n°3 50019 Sesto Fiorentino;
- 3. Il centro dispone al momento delle seguenti attrezzature:
  - a) SCD Oxford Diffraction Xcalibur3- Diffrattometro per cristallo singolo di piccole molecole;
  - b) SCD Oxford Diffraction XcaliburPX- Diffrattometro per singolo cristallo di macromolecole e proteine;
  - c) XRD Bruker D8 Advance- Diffrattometro per polveri microcristalline;

- d) WD-XRF Rigaku PrimusII Spettrometro di fluorescenza di raggi X a dispersione di lunghezza d'onda;
- e) Micro-CT SkyScan 1172- Microtomografo a raggi X ad alta risoluzione;
- f) XRD Bruker D8 "DA VINCI"- Diffrattometro per polveri microcristalline

Diffrattometro a cristallo singolo D8 Venture (Bruker) con doppia micro sorgente;

- g) Linkam Hot stage Microscopy;
- h) EDX-XRF Shimadzu 7000;
- i) Mach3 Bruker SCD (in uso presso il dipartimento di Scienze della Terra), diffrattometro con point detector per cristallo singolo.

## Art. 7 Organi del Centro

Sono Organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo.

## Art. 8 Il Presidente

- 1. Il Presidente del Centro è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- 2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento in quiescenza;
- 3. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza;
- 4. Il Presidente:
  - rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
  - convoca e presiede il Consiglio, cura l'esecuzione delle relative delibere in collaborazione con il Responsabile amministrativo della struttura a cui afferisce il Centro;
  - vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
  - presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
  - assume la consegna dei beni mobili del Centro;
  - presenta al Consiglio Direttivo la proposta di tariffario da applicare agli utenti per lo svolgimento dei servizi da far approvare alla struttura di afferenza;
  - assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;
  - adotta atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendo al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
  - esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.

## Art. 9 Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) il Presidente, che lo presiede;
  - b) due professori e ricercatori per ciascuno dei dipartimenti aderenti;
  - c) il Responsabile amministrativo;
  - d) il Direttore tecnico:
  - e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto da e tra il personale in servizio presso il centro.

- f) un rappresentante per ciascuno degli enti esterni aderenti;
- 2. I membri del Consiglio di cui alla lett. b) sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Trova applicazione l'art. 7 comma 4 del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio;
- 3. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega;
- 4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente Regolamento, di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri;
- 5. Al Consiglio Direttivo si applicano le norme per il funzionamento degli Organi collegiali dell'art.48 dello Statuto dell'Università, nonché le norme in tema di diritto all'informazione di cui all'art. 6 dello Statuto. I verbali e gli atti istruttori delle sedute sono pubblici;
- 6. Il Consiglio Direttivo:
  - delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
  - prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
  - approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentati dal Presidente;
  - per ciascun esercizio, approva e trasmette alla struttura di afferenza per la loro approvazione, i documenti e gli atti relativi al bilancio in fase preventiva, in corso di esercizio e in fase consuntiva;
  - approva la proposta di tariffario dei servizi proposti dal Presidente nonché il tariffario che precede la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi e lo propone alla struttura di afferenza;
  - delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
  - propone tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere.

#### Art. 10 Gestione amministrativo-contabile

- 1. Il Centro non è dotato di autonomia gestionale e afferisce per la gestione contabile alla Piattaforma di Ateneo per la gestione dei centri;
- 2. La struttura di afferenza esercita il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativocontabile sugli atti e le attività del Centro;
- 3. Fra il Centro e la struttura può essere stipulato un protocollo per concedere, nei limiti delle fonti interne all'Ateneo, margini di autonomia;
- 4. La struttura può delegare al Centro competenze gestionali necessarie per gestire il budget assegnato al Centro nel rispetto dell'art. 5 commi 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- 5. La struttura di afferenza inserisce nei propri documenti e atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso di esercizio e in sede consuntiva la documentazione trasmessa dal Presidente del Centro, inserendoli in apposita sotto-sezione col nome del Centro;
- 6. Il Responsabile amministrativo della struttura supporta gli organi del Centro nel dare attuazione alle delibere.

## Art. 11 Responsabile amministrativo

Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo della struttura a cui il centro afferisce.

### Art. 12 Il Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore generale dell'Ateneo, su proposta del Consiglio del

Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali corrispondenti alle funzioni che gli vengono attribuite. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato;

- 2. Il Direttore tecnico:
  - a) fa parte del Consiglio del Centro;
  - b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovraintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
  - c) coordina le attività del personale tecnico di UNIFI ove presente e del personale esterno in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
  - d) assume la responsabilità degli impianti e dei laboratori del Centro o in uso al Centro;
  - e) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

#### Art. 13 Finanziamento del Centro

Il funzionamento del Centro è assicurato da:

- a) dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) corrispettivo di servizi che vengono offerti dal Centro all'utenza interna ed esterna;
- c) contributi di Enti pubblici e privati.

#### Art. 14 Personale

Al Centro afferisce il personale necessario per il funzionamento della struttura in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14.1 lettera d) dello Statuto.

## Art. 15 Valutazione

Ogni anno i Centri inviano al Rettore ed al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di svolgere una comunicazione sulla relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

# Art. 16 Disattivazione del Centro

- 1. Il Centro può essere disattivato quando:
  - a) vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti alla base della sua costituzione;
  - b) vengano meno i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace ed economica.
- 2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione. La disattivazione del Centro è disposta, previe delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.